

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 116 DEL 24 MAR, 2015

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio di opposizione, instaurato avanti il giudice di Pace di Castelvetro dal Sig. Bonventre Antonino. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.

L'anno duemila quindici il giorno ventiquattro del mese di Marzo in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde
INZIRILLO Filippo

- - Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

P R E M E S S O:

CHE il Sig. Bonventre Antonino nato a Castelvetro il 10.05.1964, residente a Castelvetro ed elettivamente domiciliato in Castelvetro nella via G. Gentile n. 5/7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni A. Rizzo, ha notificato in data 09/01/2014 l'opposizione a sanzione amministrativa promossa dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro avverso il verbale di contestazione n. 100445 del 06/11/2014, elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetro.

CHE l'Ufficio Legale con nota prot. di settore n.114 del 05/03/2015, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, propone di costituirsi in giudizio;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

CHE risulta essere opportuno e necessario, per tutelare le ragioni del Comune di Castelvetro, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo alla stessa ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro nel giudizio di opposizione avverso il verbale n.100445 del 06/11/2014, promosso dal Sig. Bonventre Antonino.
2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stessa ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Città di Castelvetro

Ufficio Legale

Piazza Umberto I n° 122 Castelvetro (Tp)

Tel. 0924-909210 / 0924-909257 Tefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: BONVENTRE Antonino c/ Comune di Castelvetro - O.S.A. n° 536/2014 R.G.
Giudice di Pace di Castelvetro, udienza del 16.03.2015

Al Sindaco
Sede

>>>>

Con ricorso depositato in cancelleria il 3.12.2014 e notificato il 9.01.2014 unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, il Sig. Antonino Bonventre chiede al G.d.P. di Castelvetro di annullare, previa sospensione, il verbale di contravvenzione n° 100445 del 6.11.2014 elevato per la violazione dell'art. 186 C.d.S., per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest in seguito ad incidente stradale.

Il ricorrente contesta tutte le risultanze del verbale degli agenti di P.M. e del verbale del Pronto Soccorso di Castelvetro e chiede preliminarmente al Giudice di essere autorizzato a presentare querela di falso.

Poichè le circostanze risultanti dal verbale impugnato sono state confermate nella relazione a firma del Capo servizio di P.M., dott. Giovanni Catalano, con la nota al prot. n° 1675/P.M. del 2.03.2015, si ritiene necessario costituirsi in giudizio, per difendere le ragioni dell'Ente.

Per le superiori ragioni, si chiede di volere provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo



Prot. Aut. Uff. Leg. n. 14 del 05-03-2015

STUDIO LEGALE
GIOVANNI A. RIZZO
AVVOCATO

Via G. Gentile n. 5/7

91022 - Castelvetro (TP)

Cell. 3391249326 - FAX 0924/81256

C.F. RZZ GNN 66L 29L 331I

Pec rizzogiovanniantonio@pec.ordineavvocatomarsala.it

Originale

GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

RICORSO ex art. 204 bis C.d.S. e CONTESTUALE PROPOSIZIONE

di QUERELA di FALSO ED ISTANZA DI SOSPENSIONE AI SENSI

DELL'ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 150/2011

del Sig. BONVENTRE ANTONINO, nato il 10.05.64 a Castelvetro ed ivi residente, C.F.: BNV NNN 64E10 C286Z, rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Giovanni Antonio Rizzo (C.F.: RZZ GNN 66L29 L331I) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castelvetro nella via G. Gentile n. 5/7. Fax 0924 81256
PEC: rizzogiovanniantonio@pec.ordineavvocatomarsala.it

CONTRO

COMUNE DI CASTELVETRANO in persona del Sindaco pro-tempore:

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- 1) del verbale di contestazione di violazione n. 100445 del 06.11.14, per la presunta violazione dell'art. 186, comma 7, del codice della strada, elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetro perché a loro dire il ricorrente avrebbe: *"il conducente con comportamento volontario che rendeva impossibile l'accertamento, ovvero allontanatosi dal pronto soccorso dell'ospedale di Castelvetro prima dell'effettuazione dell'accertamento, rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza"*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRANO

Depositato in Cancelleria il 3.06.2014

IL CANCELLIERE

-1-

MANDATO

Nomino mio procuratore per rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, e nelle fasi successive ed inerenti, compresa quella esecutiva, con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare, quietanzare, rilasciare ampia, e completa quietanza chiamare terzi in causa, proporre domanda riconvenzionale eleggere domicilio e farsi sostituire, l'avv. Giovanni A. Rizzo ed eleggo domicilio presso il suo studio legale, sito in Castelvetro via G. Gentile 5/7

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art 13 D.lgs 196/2003 ed autorizzo e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali. Dichiaro altresì di aver ricevuto l'informativa in ossequio a quanto previsto dall'art 4 Il comma dgs 28/2010 relativamente alla procedura di conciliazione obbligatoria per i casi previsti dalla legge

Bonventre Antonino

Vera la firma

2) del verbale provvisorio e di quello definitivo di ritiro della patente di guida. *dove essere*

IN FATTO E IN DIRITTO

VIOLAZIONE dell'art. 186, comma 7 del codice della strada

La violazione di cui all'art. 186, comma 7 del codice della strada, contestata al ricorrente è insussistente.

Nella fattispecie il ricorrente non ha commesso alcuna violazione in quanto nessuna prescrizione la Polizia Municipale ha ordinato con il verbale oggi impugnato.

Non si evince da alcun documento che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporsi alla misurazione del tasso alcolemico.

Perfino nel verbale di pronto soccorso non si evince una tale prescrizione, né tanto meno un eventuale rifiuto di sottoporsi a tale esame.

È evidente, invece, che il ricorrente giunto al P.S. di Castelvetro sia stato sottoposto alla misurazione della pressione, risultata nella norma (valori 120/80) e dimesso con una diagnosi di "dolori pluridistrettuali".

È bene evidenziare che il ricorrente è rimasto in astanteria circa un'ora dopo la misurazione della pressione senza che nessun infermiere o medico lo informasse della prescrizione di sottoporsi a PRELIEVO EMATICO ai fini del test alcolemico, né tanto meno risulta che lo stesso si sia rifiutato di firmare il consenso prima di sottoporsi a test alcol emico circostanza che sarebbe dovuta essere evidenziata mediante rifiuto scritto del consenso.

Come si evince, infatti, da protocollo operativo predisposto dal Ministero della salute in concerto col Ministero degli Interni denominato "protocollo operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell'art. 186

c.d.s. sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso le strutture sanitarie di base" al punto 1.2 si legge che l'accertamento deve essere effettuato col il previo consenso scritto dell'interessato prima di eseguire il prelievo ematico.

Nessuno di tali adempimenti è stato posto in essere dal presidio ospedaliero, né tanto meno vi è stato alcun rifiuto del ricorrente.

Vero è invece che dopo un'ora passata in astanteria il ricorrente, essendo diminuiti i dolori pluridistrettuali come da diagnosi, chiedeva di allontanarsi senza sottoporsi a visita specialistica per la diagnosi indicata in referto senza che nessuno gli abbia detto nulla.

Appreso che la Polizia Municipale intendeva contestargli la violazione dell'art. 186, comma 7, c.d.s. qualche giorno dopo, circa 2, si recava con la moglie sig.ra Pugliese presso il Pronto Soccorso di Castelvetro dove chiedevano, al medico di turno e successivamente al Dr. Ferrara se vi era una qualche richiesta di test alcolemico per l'odierno ricorrente relativa alla data in cui lo stesso era stato in ospedale p a seguito dell'incidente ossia il 30.10.2014.

Il personale medico, dopo aver effettuato ricerche riferivano che non risultava agli atti alcuna richiesta di esame alcol emico per il ricorrente per il giorno 30.10.2014.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A PROPORRE QUERELA DI FALSO

Nel verbale impugnato si legge che la violazione di cui all'art. 186, 7°, comma, c.d.s. sarebbe avvenuta perché il ricorrente si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test alcolemico.

Tale dichiarazione è palesemente falsa, atteso che, come si può facilmente evincere dalla dichiarazione resa nello stesso verbale impugnato, il ricorrente dichiara che nessun gli ha chiesto di sottoporsi all'esame alcolemico.

Di conseguenza non solo il verbale è illegittimo per i motivi sopra indicati, ma difetta persino di quella pubblica fede che tale provvedimento dovrebbe godere e che invece è sconfessato dallo stesso verbale di pronto soccorso.

Per tali motivi, il ricorrente chiede di essere autorizzato a proporre

QUERELA DI FALSO

contro il verbale impugnato n. 100445, previo invito al resistente Comune, a dichiarare se intende avvalersi dei verbali impugnati.

Chiede, altresì, che, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ, il Giudice di Pace sospenda il presente giudizio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Marsala per il relativo procedimento, fissando ex art. 65 disp. att. c.p.c. il termine per la riassunzione della causa davanti al predetto Tribunale.

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 5 D.LGS. 150/2011

L'art. 7, comma 6, D.lgs. 150/2011, il quale regola le modalità di opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, recita testualmente che: "L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5".

A sua volta, l'art. 5, comma 2, D.lgs. 150/2011, stabilisce che: "In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza".

Ebbene, per quanto già superiormente dedotto nel merito e in diritto non sussiste alcun dubbio in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris.

Per quanto riguarda, invece, il *periculum in mora* deve farsi rilevare che lo stesso è rinvenibile nella circostanza che il ricorrente è l'unica persona della propria famiglia che si occupa di accompagnare la propria suocera invalida civile al 100% presso le strutture sanitarie per sottoporsi a cure mediche urgenti ed indifferibili, senza le quali potrebbe esserci un pregiudizio grave ed irreparabile.

L'applicazione del ritiro della patente che, per i motivi esposti in narrativa, appare *ictu oculi* illegittima e priva di ogni giustificazione causale, provocherebbe al ricorrente l'impossibilità di adempiere a tali incumbenti.

Quanto sopra premesso e ritenuto

VOGLIA L'ECC.MO GIUDICE DI PACE

Reiectis adversis, salvis iuribus

- **Concedere, preliminarmente**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 150/2011, con decreto pronunciato fuori udienza, la provvisoria sospensione dell'esecutività dei verbali impugnati, ordinando al Comune di Castelvetro ed alla Polizia Municipale di Castelvetro, l'immediata restituzione della patente al ricorrente sino all'esito definitivo del presente giudizio.
- **sempre in via preliminare** autorizzare il ricorrente alla presentazione della querela di falso previo invito al resistente Comune a dichiarare se intende avvalersi dei verbali impugnati.
- **Chiede, altresì**, che ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ. il Giudice di Pace sospenda il presente giudizio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di

Marsala per il relativo procedimento, fissando ex art. 65 disp. att. c.p.c. il termine per la riassunzione della causa davanti al predetto Tribunale.

- Nel merito ANNULLARE con ogni e qualsiasi statuizione il verbale impugnato per i motivi indicati in narrativa.

Con vittoria di onorari e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi prova per testi a mezzo la sig.ra Pugliese Antonina residente in Castelvetro per dire:

"Vero è che dopo due giorni dall'incidente si è recata in ospedale insieme al ricorrente per chiedere se esistesse una richiesta della polizia municipale per sottoporre il sig. Bonventre all'esame alcol emico;

vero è che i medici le hanno risposto che agli atti non vi era alcuna richiesta della polizia municipale?

PROVA PER TESTI CON I MEDICI DEL P.S
IN SERVIZIO ALL'EPOCA DEI FATTI

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Castelvetro 26.11.14

Avv. Giovanni A. Rizzo

